

R.G. 5508 - 1/2022



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
Sezione Lavoro
Il Giudice di Milano

Dr. Antonio Lombardi quale giudice del lavoro ha pronunciato la seguente

Ordinanza
nella causa promossa
da

[redacted]), elettivamente domiciliato in Caserta, via Roma n. 8, presso lo studio degli Avv.ti Giuseppe Tescione e Gianluca Corriere, che lo rappresentano e difendono, per procura in calce al ricorso;

RICORRENTE

contro

Il **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE** (C.F. 80185250588), l'**Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia - Ufficio X Ambito Territoriale di Milano** (C.F. 80099830152), gli **Istituti Scolastici IC Gobetti di Trezzano, IC Noviglio Casarile e l'Educandato Setti Carraro Della Chiesa di Milano**, rappresentati e difesi dal dirigente scolastico dell'IC Noviglio Casarile prof.ssa [redacted], nonché dagli Avv.ti Emanuela Lucia Romano e Francesco Serafino, entrambi funzionari in servizio presso lo stesso Ambito Territoriale, legalmente domiciliati in Milano, Via Soderini n. 24;

RESISTENTI

OGGETTO: ricorso cautelare in corso di causa avverso i provvedimenti di depennamento dalla graduatoria, di rettifica del punteggio e di risoluzione del contratto a tempo determinato

Il Giudice, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 16.8.2022, osserva quanto segue.

Con ricorso in corso di causa ai sensi dell'art. 700 c.p.c. al Tribunale di Milano, quale Giudice del Lavoro, [redacted] conveniva in giudizio il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca al fine di sentire accogliere le conclusioni di seguito riportate.

Il ricorrente adduceva di aver presentato domanda di inclusione nelle graduatorie di terza fascia per il personale ATA indicando quali titoli di accesso: un diploma di perito agrario, per i profili professionali di Assistente Amministrativo (AA) e Assistente Tecnico (AT), un diploma di qualifica professionale di "operatore dei servizi sociali" per il profilo di Collaboratore Scolastico (CS), nonché un certificato di servizio come Collaboratore Scolastico presso la Scuola Materna Paritaria "Babylandia s.r.l. Impresa Sociale" dall'a.s. 2012/13 all'a.s. 2015/16.

Il ricorrente riceveva poi dall'Educandato Statale "Emanuela Setti Carraro Dalla Chiesa" una proposta di assunzione a tempo determinato relativamente all'a.s. 2018/2019 per il ruolo di Collaboratore Scolastico.

Tuttavia, con nota prot.llo n. 8978/A01 del 19.11.2018, l'Educandato in discorso provvedeva al "depennamento immediato dalle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia del personale Ata



per Il triennio 2017/2020” (doc. 4 fasc. ricorrente), sulla base della comunicazione con cui l’Ambito Territoriale per la Provincia di Caserta – Ufficio IX aveva rilevato l’impossibilità di convalidare la veridicità del titolo, oggetto di autocertificazione da parte del [] di "operatore dei servizi sociali" conseguito presso l’istituto paritario Schola Albiniani di Santa Maria C.V.

[], in occasione del rinnovo delle graduatorie previste dal D.M. n. 50 del 2021 per il triennio 2021/2024, presentava richiesta di inclusione nella terza fascia personale ATA, sulla base dei medesimi titoli già prodotti nella precedente graduatoria per il triennio 2017/2020.

Il 20.9.2021 il ricorrente veniva allora assunto come Assistente Amministrativo con contratto a termine decorrente dal 20.09.21 e scadenza al 30.06.2022, presso l’Istituto Comprensivo Noviglio Casarile.

Quest’ultimo istituto, il 6.10.2021, disponeva con decreto n. 1091 la rettifica del punteggio attribuito al ricorrente nella graduatoria di merito, sulla base delle seguenti motivazioni: *“Decreto di depennamento dalle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia del personale ATA per il triennio 2017/2020 disposto in data 19/11/2018 da Educandato Statale ‘Emanuela Setti Carraro Dalla Chiesa’ con Prot. n. 8978/A01 in conseguenza del quale non si può attribuire alcun punteggio per il servizio del Sig. [] reso nell’a.s. 2018/2019 come Collaboratore Scolastico e nell’a.s. 2020/2021 come Assistente Amministrativo;*

Estratto Conto Previdenziale emesso in data 28/09/2021 dall’Istituto Nazionale Previdenza Sociale (INPS) dal quale non risulta nessun periodo prestato dal Sig. [] come Collaboratore Scolastico presso scuole non statali (così come indicato anche nella domanda inserita nel triennio precedente 2017/2020, da cui risulta che i suddetti servizi sono stati prestati presso la Scuola Babylandia di Falciano di Caserta)” (doc. 3 fasc. ricorrente).

Alla rettifica seguiva poi la risoluzione del contratto di lavoro in corso, determinato con nota prot.lo n. 1098 dell’11.10.2021 da parte dell’IC Noviglio Casarile (doc. 13 fasc. ricorrente).

Avverso ai provvedimenti in discorso proponeva ricorso il [], ritenendo illegittimamente assunti tanto il decreto di depennamento dalle graduatorie disposto dall’Educandato il 19.11.2018, quanto quelli di rettifica della posizione in graduatoria e di risoluzione del rapporto adottati dall’IC Noviglio Casarile.

Pertanto, [] formulava le seguenti conclusioni:

“I. IN VIA CAUTELARE

ai sensi degli artt. 700 c.p.c. voglia emettere i provvedimenti di urgenza ritenuti idonei a tutelare il diritto della ricorrente e, nella specie

1. Ove l’Ill.mo Giudice ritenga di dover procedere alla integrazione del contraddittorio nei confronti di potenziali controinteressati si chiede sin d’ora assegnarsi un termine per la notificazione ai sensi dell’art. 151 cpc del ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza mediante inserimento nel sito ufficiale del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca - Ufficio Scolastico Provinciale di Milano.

2. accertare e dichiarare l’illegittimità del Decreto di depennamento dalle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia del personale ATA per il triennio 2017/2020 disposto in data 19/11/2018 da Educandato Statale “Emanuela Setti Carraro Dalla Chiesa” con Prot. n. 8978/A01 per tutti i profili di professionali (Collaboratore Scolastico, Assistente Amministrativo e Assistente Tecnico) o, in subordine, limitatamente alla parte in cui esclude il ricorrente dalle graduatorie di Assistente Amministrativo e Assistente Tecnico per i motivi di cui al capo I) del merito nonché l’illegittimità del DECRETO DI RETTIFICA DEL PUNTEGGIO N 1091 DEL 06.10.21 nonché di risoluzione del contratto disposto dal dirigente dell’Istituto Comprensivo Noviglio Casarile per i motivi di cui al



capo II) del merito e per l'effetto ordinare il reinserimento del ricorrente nelle graduatorie di circolo e di istituto terza fascia ATA per i profili e con il punteggio inizialmente indicati nella graduatoria di istituto incrementato di quello che il ricorrente avrebbe maturato se il rapporto di lavoro non fosse stato risolto anticipatamente ovvero col diverso punteggio che risulterà di giustizia;

3. Vittoria delle spese e del compenso professionale del giudizio, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario ai sensi del DM 55/14, art. 4, comma 1-bis: che stabilisce "Il compenso determinato tenuto conto dei parametri generali di cui al comma 1 è di regola ulteriormente aumentato del 30% quando gli atti depositati con modalità telematiche sono redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e, in particolare, quando esse consentono la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, nonché la navigazione all'interno dell'atto.

II. NEL MERITO

previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti e di discussione della causa per l'accoglimento delle seguenti conclusioni:

1. Nel merito accertare e dichiarare l'illegittimità del Decreto di depennamento dalle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia del personale ATA per il triennio 2017/2020 disposto in data 19/11/2018 da Educandato Statale "Emanuela Setti Carraro Dalla Chiesa" con Prot. n. 8978/A01 per tutti i profili di professionali (Collaboratore Scolastico, Assistente Amministrativo e Assistente Tecnico) o, in subordine, limitatamente alla parte in cui esclude il ricorrente dalle graduatorie di Assistente Amministrativo e Assistente Tecnico per i motivi di cui al capo I) del merito nonché l'illegittimità del DECRETO DI RETTIFICA DEL PUNTEGGIO N 1091 DEL 06.10.21 nonché di risoluzione del contratto disposto dal dirigente dell'Istituto Comprensivo Noviglio Casarile per i motivi di cui al capo II) del merito con ogni conseguenza giuridica eed economica e per l'effetto ordinare il reinserimento del ricorrente nelle graduatorie di circolo e di istituto terza fascia ATA per i profili con il punteggio inizialmente indicato nella graduatoria di istituto incrementato di quello che il ricorrente avrebbe maturato se il rapporto di lavoro non fosse stato risolto anticipatamente ovvero col diverso punteggio che risulterà di giustizia e condannare le amministrazioni convenute in solido tra loro al pagamento, a titolo di risarcimento del danno, di un'indennità pari alle retribuzioni che il ricorrente avrebbe percepite dal giorno della risoluzione anticipata e di fatto sino alla scadenza del contratto con riserva di agire per il danno conseguente alla perdita degli incarichi per l'a.s. successivo (2020/21); 2. Vittoria delle spese e del compenso professionale del giudizio, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario ai sensi del DM 55/14, art. 4, comma 1-bis: che stabilisce "Il compenso determinato tenuto conto dei parametri generali di cui al comma 1 è di regola ulteriormente aumentato del 30% quando gli atti depositati con modalità telematiche sono redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e, in particolare, quando esse consentono la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, nonché la navigazione all'interno dell'atto".

Si costituivano con un unico atto le resistenti in epigrafe, contestando quanto dedotto dalla ricorrente e chiedendo l'integrale rigetto del ricorso.

Nello specifico, le resistenti evidenziavano la correttezza del proprio operato, nella misura in cui l'esclusione dalle graduatorie del ricorrente era stata determinata dalla mendacità di quanto dichiarato nella domanda di inclusione nelle graduatorie in discorso.



Inoltre, con riferimento al mancato punteggio attribuito nel periodo di servizio reso presso la scuola paritaria Babylandia per 4 anni scolastici consecutivi, dal 2012 al 2016, l'estratto contributivo evidenziava come in realtà nessuna attività era stata prestata dal ricorrente presso tale istituto (doc. 15 fasc. resistenti).

Le convenute rassegnavano dunque le seguenti conclusioni:

“In via cautelare

RIGETTARE il ricorso per assoluta mancanza del fumus boni juris e del periculum in mora e, per l'effetto dichiarare la legittimità dell'operato dell'amministrazione scolastica, nello specifico, la legittimità del decreto di deprezzamento prot. n. 8978/A01 del 19/11/2018 dalle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia del personale Ata, per tutti i profili, per il triennio 2017/2020 disposto dal Ds dell'Educandato “Emanuela Setti Carraro Dalla Chiesa”, del decreto di rettifica del punteggio prot. n. 1091 del 6/10/2021 del Ds dell'IC Noviglio Casarile nonché del decreto di risoluzione anticipata del contratto dell'11/10/2021 prot. n. 1098.

Nel merito ed in via definitiva

RIGETTARE il ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto per tutti i motivi dedotti in narrativa, e, per l'effetto dichiarare la legittimità del decreto di deprezzamento prot. n. 8978/A01 del 19/11/2018 dalle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia del personale Ata, per tutti i profili, per il triennio 2017/2020 disposto dal Ds dell'Educandato “Emanuela Setti Carraro Dalla Chiesa”, del decreto di rettifica del punteggio prot. n. 1091 del 6/10/2021 del Ds dell'IC Noviglio Casarile nonché del decreto di risoluzione anticipata del contratto dell'11/10/2021 prot. n. 1098.

CONDANNARE parte ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio a favore del funzionario delegato ex comma 42, art. 4 della L. 12.11.2011 n. 183 (legge di stabilità 2012) nella misura corrispondente alla tariffa vigente per gli avvocati detratto il 20% degli onorari di avvocato ivi previsti”.

All'udienza del 16.8.2022, le parti discutevano la causa riportandosi alle conclusioni indicate in epigrafe.

Il ricorso cautelare d'urgenza veniva dunque deciso sulla scorta della presente motivazione.

* * *

1. Il ricorso è fondato e merita accoglimento.

Oggetto del *thema decidendum* è la legittimità dei provvedimenti adottati dall'Educandato prima e dall'IC Noviglio Casarile poi.

È pacifico e documentale che il ricorrente aveva inoltrato domanda di inclusione nelle graduatorie di terza fascia dedicate al personale ATA relativamente ai profili di Collaboratore Scolastico, Assistente Amministrativo e Assistente Tecnico.

Il D.M. n. 640 del 30.8.2017 detta le norme relative all'istituzione e all'inclusione delle graduatorie di circolo e d'istituto di terza fascia per il triennio 2017/2020, indicando, per quanto qui rileva, all'art. 2.5 i seguenti titoli di studio richiesti per l'accesso alle categorie professionali:

“A) - Assistente Amministrativo: 1 - Diploma di maturità.

B) - Assistente Tecnico: 1 - Diploma di maturità corrispondente alla specifica area professionale.

G) - Collaboratore Scolastico: 1 - diploma di qualifica triennale rilasciato da un istituto professionale, diploma di maestro d'arte, diploma di scuola magistrale per l'infanzia, qualsiasi diploma di maturità, attestati e/ o diplomi di qualifica professionale, entrambi di durata triennale, rilasciati o riconosciuti dalle Regioni”.

Con particolare riferimento alla figura del Collaboratore Scolastico, ai fini della domanda di inclusione nella graduatoria allega di aver conseguito il diploma di "operatore dei servizi



sociali” presso l’istituto paritario Schola Albiniani di Santa Maria C.V. in data 26.6.2017, di cui al numero di certificato 795 (doc. 4 fasc. ricorrente).

In relazione a quest’ultimo titolo l’Educando, attivatosi per effettuare i controlli dei titoli prodromici alla stipulazione del contratto di assunzione, provvedeva al depennamento dalla procedura in corso, sulla base dell’accertamento del 19.11.2018 con cui l’Ambito Territoriale per la Provincia di Caserta – Ufficio IX comunicava che “*non è possibile convalidare positivamente l’esito di tale titolo*” (doc. 4 fasc. ricorrente).

lamenta l’illegittimità di tale determinazione, rivendicando il possesso e la validità del titolo autocertificato ai fini della partecipazione alla procedura concorsuale.

A fronte della produzione in giudizio del documento attestante il rilascio del diploma professionale in discorso, il Ministero dell’Istruzione nulla articola. Invero, la difesa delle parti resistenti enumera tutti i titoli dichiarati nella domanda di inclusione nelle graduatorie da parte del [] avendone controllato l’autenticità, senza tuttavia nulla articolare circa il diploma rilasciato dalla Schola Albiniani.

Dall’allegato n. 3 al n. 14 consta infatti una serie di controlli da parte dell’IC Noviglio Casarile volti ad accertare il possesso dei titoli dichiarati da parte del ricorrente.

Da tale accertamento risulta unicamente che l’istituto scolastico non è riuscito ad accertare, in quanto non ha ricevuto alcuna risposta, il possesso dell’attestato di dattilografia conseguito presso l’Ente S.E.F. da parte di [] mentre invece accertava la validità dei seguenti titoli: il diploma di perito agrario, la certificazione EIPASS, il certificato di qualifica professionale operatore socio-sanitario, l’attestato di qualifica professionale Operatore socio-assistenziale, nonché l’attestato di qualifica professionale “programmatore di elaborazione dati”.

Nulla pertanto viene detto in ordine al mancato possesso del titolo di “operatore dei servizi sociali” conseguito presso la Schola Albiniani, che il ricorrente aveva autocertificato di possedere, né in qualche modo contesta il documento prodotto dal ricorrente sub doc. 4.

Tale produzione documentale evidenzia un titolo effettivamente riconducibile all’istituto paritario Schola Albiniani (il timbro è univoco), attestante il conseguimento da parte del [] del diploma di operatore dei servizi sociali, con votazione piena.

A fronte di tale documento prodotto, le parti resistenti non prendono posizione non contestando alcunché, limitandosi a sostenere che l’art. 8.2 del D.M. n. 640 del 30.8.2017 prevede l’esclusione dei candidati dalla procedura dei candidati che “*abbiano effettuato autodichiarazioni mendaci o abbiano prodotto certificazioni o autocertificazioni false*”.

Ciò anche sulla base dell’art. 75 del D.P.R. n. 445 del 2000, ove si prevede che, nel caso in cui emerga la non veridicità di quanto dichiarato, il dichiarante decade automaticamente dai benefici eventualmente conseguiti.

La motivazione indicata nel provvedimento del 19.11.2018 con cui l’Ambito Territoriale per la Provincia di Caserta – Ufficio IX comunicava che “*non è possibile convalidare positivamente l’esito di tale titolo*” è tuttavia meramente apparente, non contenendo alcun accertamento effettuato sulla validità del titolo, né altri elementi che ne possano in qualche modo far dubitare della genuinità.

È solo con il decreto prot.llo n. 8978/A01 del 19.11.2018 dell’Educando che vengono richiamati gli artt. 75 del D.P.R. n. 445 del 2000 e 8.2, lett. d), del D.M. n. 640 del 30.8.2017, apparendo per la prima volta il richiamo alla mendacità della dichiarazione.

La tesi della falsità della dichiarazione è, come visto, quella sostenuta nell’odierno giudizio dalle resistenti.



Tuttavia, va osservato che la nota del 19.11.2018 dell'Ambito Territoriale per la Provincia di Caserta – Ufficio IX non faceva esplicito riferimento alla mendacità del titolo, ivi affermandosi unicamente l'impossibilità di convalida del titolo indicato.

Sul punto, dunque, sono possibili due distinte interpretazioni, ambedue conducenti all'accoglimento del ricorso.

La prima ipotesi è quella relativa alla tesi difensiva propugnata dalle resistenti circa la mendacità della dichiarazione, avendo quest'ultima fatto riferimento a un titolo non esistente.

In tal caso, come già detto, [] produce in giudizio il diploma di cui all'oggetto della dichiarazione sostitutiva, rilasciato dalla Schola Albiniani, come indicato in sede di domanda di inclusione nelle graduatorie per i profili di interesse.

In ordine a tale punto, alcuna contestazione avverso la veridicità del documento prodotto è stata mai avanzata dalla difesa delle resistenti nell'odierno giudizio, non sollevando censure di sorta avverso il diploma prodotto dal ricorrente nel proprio documento n. 4.

In ragione della mancata contestazione, nonché dell'assenza di qualsivoglia accertamento circa la pretesa falsità del documento, si deve concludere che il diploma fosse in realtà posseduto dal ricorrente fin dall'epoca della domanda di partecipazione alle graduatorie.

Da ciò consegue che il provvedimento in esame debba considerarsi illegittimo, non avendo le amministrazioni resistenti in alcun modo dato prova della mendacità del titolo prodotto, tale da giustificare un'esclusione dalla procedura concorsuale.

L'ipotesi ermeneutica alternativa prende le mosse dal rilievo secondo cui con la nota del 19.11.2018, l'Ambito Territoriale per la Provincia di Caserta – Ufficio IX riscontrava unicamente l'impossibilità di accertare il possesso del titolo da parte del ricorrente.

In tal caso, si rientra eventualmente nell'ipotesi di cui all'art. 8.5 del D.M. n. 640 del 30.8.2017, con riferimento all'accertamento del mancato possesso dei titoli legittimanti l'inclusione nelle graduatorie di cui alla medesima norma.

In tal caso, in disparte la superiore assorbente considerazione circa la produzione in giudizio del documento attestante il possesso del diploma, applicabile anche nella ipotesi ora scrutinata, il depennamento sarebbe vieppiù illegittimo, atteso che l'accertamento ha comportato l'esclusione del ricorrente dall'intera procedura concorsuale, laddove l'art. 8.5 del D.M. n. 640 del 30.8.2017 limita l'esclusione unicamente alla graduatoria di riferimento.

Con la conseguenza che il provvedimento avrebbe, in ogni caso, illegittimamente precluso il mantenimento del ricorrente nelle graduatorie per gli ulteriori due profili professionali di concorso (Assistente Amministrativo e Assistente Tecnico), per i quali era stato posto alla base un titolo diverso da quello del profilo del Collaboratore Scolastico giudicato non in possesso del ricorrente.

Tutto ciò determina, dunque, l'illegittimità del provvedimento in discorso, non essendo necessario esaminare le ulteriori censure sollevate dal ricorrente avverso lo stesso.

2. L'illegittimità dell'atto dell'Educandato del 19/11/2018 con prot.llo n. 8978/A01 spiega altresì i propri effetti nei confronti del successivo decreto di rettifica adottato dall'IC Noviglio Casarile, con atto prot.llo n. 1091 del 6.10.2021, con riferimento alla domanda di inclusione nelle graduatorie di terza fascia per il profilo ATA valide per il triennio 2021/2024, come previste dal D.M. n. 50 del 2021.

Trattasi infatti di provvedimento che ha come atto presupposto il "decreto di depennamento dalle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia del personale ATA per il triennio 2017/2020



disposto in data 19/11/2018 da Educandato Statale 'Emanuela Setti Carraro Dalla Chiesa' con Prot. n. 8978/A01".

Il decreto di rettifica del punteggio in discorso è basato altresì sull'estratto conto previdenziale emesso il 28.9.2021 circa la posizione del ricorrente, dal quale non risulta alcuna attività prestata a favore della Scuola Babylandia di Falciano di Caserta, come invece indicato nella domanda di partecipazione (doc. 6 fasc. ricorrente).

Anche tale determinazione adottata dall'IC Noviglio Casarile è illegittima.

Sul punto, si richiama la motivazione, anche ai fini dell'art. 118 disp. att. c.p.c., in una fattispecie analoga a quella odierna, resa dal Tribunale di Santa Maria C. V. con l'ordinanza del 21.3.2022 (R.G. n. 7579/2021, est. Schiavoni):

"Occorre brevemente ricostruire la disciplina normativa di riferimento.

Ai sensi dell'art. 2 del D.M. 50/2021, rubricato "Requisiti specifici di accesso alle graduatorie di circolo e d'istituto di terza fascia", ai commi 4 e 5, in particolare alla lett. G) prescrive il possesso di un titolo di studio valido rispetto al profilo professionale richiesto e l'aver prestato servizio in un posto corrispondente al profilo professionale richiesto per almeno 30 giorni (comma 9), oltre agli ulteriori requisiti specificamente individuati all'art. 3.

Il D.M. citato, nel fissare i criteri di determinazione del punteggio da attribuire secondo quanto disposto dall'allegato A/1, prevede poi che per il servizio prestato in scuole non statali paritarie [...] il punteggio assegnato è ridotto alla metà (punto 7.2).

Inoltre, la nota 1 allegata alla tabella di valutazione di cui al d.M. 50 stabilisce espressamente che "il servizio valutabile è quello effettivamente prestato o, comunque, quello relativo a periodi coperti da nomina o da contratto, per i quali vi sia stata retribuzione, anche ridotta".

Ebbene, ai fini dell'inserimento nelle graduatorie si attribuisce rilievo al servizio svolto precedentemente, valorizzando così l'esperienza acquisita tramite lo svolgimento del servizio per un profilo professionale analogo a quello a cui il personale ATA aspira mediante l'inserimento in graduatoria.

Inoltre, il decreto ministeriale in questione nel prevedere i requisiti di ammissione alla procedura e le condizioni di valutazione del servizio prestato, nonché il contenuto delle dichiarazioni da inserire nella domanda, non fa mai riferimento alla circostanza per cui il servizio valutabile è quello ancora al versamento dei contributi previdenziali.

È orientamento unanime nella giurisprudenza amministrativa che "una volta data dimostrazione della prestazione con carattere di effettività del servizio predetto, l'assolvimento da parte dell'ente datore di lavoro degli obblighi di contribuzione previdenziale si configura come elemento esterno rispetto al requisito di ammissione oggetto di accertamento, non avendo il regolare versamento dei contributi alcuna attinenza con il riscontro delle capacità professionali e didattiche dei docenti da selezionare". Proprio per tali ragioni, da "A siffatta condotta omissiva - sanzionata di per sé da altre norme e rispetto alla quale il lavoratore subordinato è in posizione di estraneità - non può farsi discendere la non valutabilità del periodo di servizio, aggiungendo ulteriori conseguenze negative in danno del soggetto già pregiudicato sotto lo specifico profilo previdenziale ed assicurativo" (Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza 18.04.2013, n. 2136 sez. VI, 28.05.2001, n. 2902, n. 311/1999).

Pertanto, ai fini della valutazione del servizio, l'unica circostanza decisiva è l'effettivo svolgimento di uno dei servizi valutabili per l'attribuzione del punteggio. Il versamento dei contributi previdenziali può certamente costituire prova dell'avvenuto svolgimento del servizio, ma non può costituire elemento insostituibile, in assenza del quale dedurre il mancato svolgimento del servizio



ed escludere l'attribuzione del punteggio. L'assolvimento da parte dell'ente datore di lavoro degli obblighi di contribuzione previdenziale si configura come elemento esterno rispetto al requisito di ammissione, non avendo il regolare versamento dei contributi alcuna attinenza con il riscontro delle capacità professionali (cfr. Consiglio di Stato sez. VI, 18/04/2013, n. 2136).

Dunque, l'omesso versamento di contributi può costituire un elemento indiziario del mancato svolgimento del servizio. Esso può a tutto voler concedere rappresentare esclusivamente un indice per valutare l'effettività del rapporto di lavoro subordinato dedotto ai fini dell'attribuzione del punteggio in graduatoria e non già una prova di tale circostanza.

Non può affatto assurgere, in mancanza di espressa previsione, ad un requisito per l'inserimento in graduatoria. Ciò, del resto, risulterebbe contraddittorio rispetto alle finalità perseguite mediante il riconoscimento del servizio effettivamente prestato, che è rappresentata dalla valorizzazione dell'esperienza professionale”.

Nel caso di specie, [] allega al proprio ricorso il certificato di servizio rilasciato dall'amministratore della Scuola Babylandia, che ne attesta per l'appunto la prestazione di lavoro quale collaboratore scolastico negli anni scolastici 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016 (doc. 1 fasc. ricorrente).

A fronte di ciò, e per quanto detto sopra, il fatto che l'estratto contributivo non indichi, per il periodo in discorso, il versamento dei contributi da parte del datore di lavoro non inficia comunque il servizio prestato, valutabile secondo quanto previsto dal D.M. n. 50 del 2021 ai fini dell'attribuzione di un punteggio, trattandosi di assolvimento di obbligo non di pertinenza del dipendente, costituente mero indice dello svolgimento di prestazione lavorativa.

Da ciò deriva un ulteriore profilo di illegittimità del decreto con cui l'IC Noviglio Casarile, con atto prot. llo n. 1091 del 6.10.2021, ha disposto la rettifica dei punteggi relativi ai vari profili professionali per i quali il ricorrente aveva presentato domanda di inclusione nelle graduatorie di terza fascia per il personale ATA negli anni 2021/2024.

3. Accertata la sussistenza del *fumus boni iuris*, va altresì ritenuto attuale l'ulteriore requisito del *periculum in mora* prescritto per accedere alla tutela cautelare d'urgenza.

Il pregiudizio grave e irreparabile deve essere individuato nella circostanza secondo cui [], a seguito dell'illegittima rettifica del proprio punteggio, ha visto peggiorare notevolmente la posizione nelle graduatorie concorsuali, nella misura in cui ai precedenti punteggi riconosciuti per i profili professionali di:

- Assistente Amministrativo con il punteggio di 14,30
- Assistente Tecnico con il punteggio di 10,30
- Collaboratore Scolastico con il punteggio di 20,00
- Collaboratore scolastico addetto all'azienda agraria con il punteggio di 10,60

Successivamente alla rettifica risulta invece un punteggio di, rispettivamente, 9,80, 7,30, 8,00 e 7,00 punti.

Ciò comporta un pregiudizio attuale sulla possibilità di stipulare contratti di lavoro con gli istituti scolastici, come allegato dal ricorrente, trovandosi [] in una posizione più sfavorevole rispetto a quella legittimamente vantata.

Di tali occasioni lavorative il ricorrente fornisce prova documentale, producendo in giudizio le comunicazioni da parte degli istituti scolastici circa la disponibilità di posizioni lavorative, al n. 8 del fascicolo del ricorrente.



Infatti, vi è agli atti prova di 16 convocazioni per i posti di lavoro di supplenza resisi nel frattempo disponibili successivamente al 6.10.2021 (in ordine cronologico, a partire dalla convocazione n. 16 fino alla n. 1, secondo l'ordine del deposito del ricorrente), in cui la posizione del ricorrente è stata pregiudicata dall'illegittima rettifica del proprio punteggio, dovendo partecipare alle selezioni con un punteggio inferiore rispetto a quello in realtà spettante.

Di talché va accolta pienamente la domanda cautelare avanzata da [] comportando la pronuncia l'immediato reinserimento nella graduatoria con il punteggio di spettanza, eventualmente maggiorato del punteggio che avrebbe maturato in caso di regolare svolgimento del rapporto di lavoro con l'IC Noviglio Casarile dal 20.9.2021 al 30.6.2022 (doc. 1 fasc. ricorrente), anch'esso illegittimamente travolto dall'erronea rettifica del punteggio di cui è causa.

4. Trattandosi di domanda cautelare proposta in corso di causa, le spese del presente sub-procedimento verranno liquidate in uno con la fase di merito.

P. Q. M.

Il Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria ed ulteriore istanza domanda ed eccezione disattesa, così decide:

- 1) **accoglie** il ricorso cautelare d'urgenza, e per l'effetto;
- 2) **accerta** l'illegittimità del Decreto di depennamento dalle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia del personale ATA per il triennio 2017/2020 disposto in data 19/11/2018 da Educandato Statale "Emanuela Setti Carraro Dalla Chiesa" con Prot. n. 8978/A01, nonché l'illegittimità del decreto di rettifica del punteggio N 1091 DEL 06.10.21 e del decreto di risoluzione del contratto n. 1098 dell'11.10.2021 disposti dal dirigente dell'Istituto Comprensivo Noviglio Casarile;
- 3) **ordina** ai resistenti di reinserire [] nelle graduatorie di circolo e di istituto terza fascia ATA per i profili e con il punteggio inizialmente indicati nella graduatoria di istituto incrementato di quello che il ricorrente avrebbe maturato se il rapporto di lavoro non fosse stato risolto anticipatamente;
- 4) spese al definitivo.

Si comunichi.

Così deciso il 17.8.2022.

Il giudice
Dott. Antonio Lombardi

Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del MOT dott. Matteo Girolametti